



PROVINCIA  
DI ROMA

# **Regolamento della caccia al cinghiale**

**Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 13/09/2010**

**REGOLAMENTO DELLA CACCIA AL CINGHIALE  
NELLA PROVINCIA DI ROMA**

**Art. 34 comma 13 Legge Regione Lazio 17/95**

**Art. 1**

1. L'Amministrazione Provinciale di Roma, ai sensi della L.R. 17/95 che all'art. 34 comma 13 regola la caccia al cinghiale nel territorio di sua competenza al fine di stabilirne il periodo, i giorni, le zone e le modalità di battuta.

**Art. 2**

**Caccia al cinghiale non in battuta**

1. La caccia al cinghiale non in battuta può essere effettuata negli ATC di competenza con le modalità previste dal calendario venatorio.

**Art. 3**

**Caccia al cinghiale in battuta**

1. la caccia al cinghiale in battuta all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie può essere esercitata nei giorni e con le modalità stabilite dal concessionario nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio. In luogo del permesso nominativo il concessionario può per ciascuna battuta redigere l'elenco dei partecipanti con a fianco gli estremi del porto d'armi, tale documento firmato dal concessionario o da suo incaricato, deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli durante la battuta.

2. La caccia al cinghiale in battuta negli A.T.C. RM1 e RM2 può essere esercitata esclusivamente nelle zone appositamente individuate con apposito atto deliberativo della Giunta Provinciale come al successivo art. 5.

2.1 Il responsabile di ciascuna squadra dovrà comunicare al Servizio Caccia e Pesca della Provincia:

- a) l'ATC ove opera la propria squadra;
- b) i dati anagrafici dei cacciatori costituenti la squadra e gli estremi del loro porto di fucile;
- c) la denominazione e l'eventuale distintivo adottato dalla squadra;
- d) il proprio indirizzo e recapito telefonico;
- e) fotocopia del porto di fucile di tutti i componenti della squadra;
- f) l'elenco dei cani che saranno utilizzati con indicati: nome, sesso, data di nascita, mantello, numero di tatuaggio, numero di microchip (ai sensi della Legge Regionale n. 34/97 e successive mm. ed ii.). Tale elenco può essere integrato in qualsiasi momento a cura del responsabile, che dovrà procedere all'annotazione dei loro dati nel registro della squadra.

2.2. Il responsabile dovrà ritirare, sempre presso il Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Roma il Regolamento e il Disciplinare della caccia al cinghiale, il disco, il

registro dei verbali e le schede biometriche da compilarsi per ogni battuta di caccia. Il registro, il disco e le schede dovranno essere riconsegnate alla fine della stagione venatoria e comunque non oltre il successivo mese di febbraio. La mancata riconsegna del disco, delle schede e del registro (anche se in bianco nel caso in cui non siano state effettuate battute), comporterà l'applicazione nei confronti del responsabile della squadra, della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 7, nonché la preclusione ad assumere il ruolo di "responsabile" di una qualsiasi squadra di caccia al cinghiale nella stagione venatoria successiva.

2.3 I cacciatori che intendono esercitare la caccia al cinghiale in battuta, devono registrare la loro scelta sul tesserino venatorio.

2.4 Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.

2.5 I cacciatori non residenti nel Lazio iscritti quali ospiti in una squadra della Provincia di Roma debbono rientrare nel contingente di cui all'art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale di accesso approvato con delibera di Consiglio Regionale 450/98 e relativi accordi provinciali in essere e debbono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia di Roma.

2.6 Gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale sono autorizzati ad effettuare tale forma di caccia esclusivamente nell'ATC in cui opera la propria squadra; non è necessaria l'iscrizione del cacciatore all'ATC in cui opera la squadra.

2.7 Non si accettano squadre di caccia al cinghiale già precostituite in altre province. Il singolo cacciatore proveniente da altra provincia del Lazio che volesse aderire ad una squadra della provincia di Roma, può essere accolto a condizione che non appartenga a nessuna altra squadra e con la perdita del diritto di caccia in mobilità alla selvaggina migratoria.

2.8 Ogni partecipante durante la battuta di caccia al cinghiale deve indossare un giubbotto ad alta visibilità.

2.9 Durante le battute di caccia al cinghiale è vietata qualsiasi altra forma di caccia.

2.10 La scelta dell'ATC, da indicare nel momento dell'iscrizione della squadra è vincolante per tutta la stagione venatoria.

2.11 Nelle battute al cinghiale è vietato il porto di munizioni spezzate.

2.12 In ogni battuta deve essere presente il responsabile della squadra o suo delegato, che deve essere in possesso dell'elenco nominativo, vistato dal Settore Caccia della Provincia, dei componenti che hanno costituito la squadra, nonché del registro in cui dovrà annotare la zona prescelta, i nomi degli iscritti alla squadra partecipanti alla battuta ed il nome di eventuali cacciatori ospiti. Tutti i partecipanti dovranno essere presenti presso il punto presa alle ore 8.

L'elenco dei partecipanti e la zona di battuta scelta dovranno essere sbarrati a cura del responsabile alle ore 8 e non potranno più essere modificati.

2.13 Il responsabile della battuta dovrà, inoltre, verificare il possesso dei documenti previsti per lo svolgimento dell'attività venatoria dei singoli cacciatori prima dell'inizio della battuta.

2.14 Non è consentito esercitare le battute di caccia al cinghiale per più di due volte di seguito nella stessa zona. Durante l'esercizio della battuta è fatto obbligo al capo caccia o suo delegato da indicare nel verbale, esibire il registro della squadra e l'elenco di cui al punto 2.12 a richiesta degli organi di vigilanza.

2.15 La squadra che per prima, mediante la presenza fisica e continuativa di uno o più iscritti alla squadra stessa, in possesso del distintivo di identificazione della squadra (disco originale rilasciato dalla Provincia) occupa il "Punto Presa" della zona di battuta, acquisisce il diritto a svolgere la battuta.

2.16 Prima dell'inizio della battuta la squadra dovrà segnalare la propria presenza posizionando il proprio distintivo (disco originale rilasciato dalla Provincia) nel "*punto presa*" ed esponendo lungo le vie di accesso ed in altri punti ben visibili dell'area prescelta, cartelli del formato minimo di cm. 15 x cm 20 con la scritta "*attenzione è in corso una battuta di caccia al cinghiale*" e delle bandierine di colore rosso, il tutto da rimuovere alla fine della battuta.

2.17 L'inizio e la fine della battuta dovrà essere segnalato con avviso acustico udibile su tutta la zona interessata e ripetuto per tre volte.

2.18 I componenti la squadra durante la battuta non possono inseguire il cinghiale al di fuori della zona occupata per lo svolgimento della battuta.

2.19 Il cinghiale uscito dalla zona d'intervento della squadra può essere abbattuto da altri cacciatori e non preteso dalla squadra che lo ha scacciato.

2.20 Durante la battuta al cinghiale ai componenti la squadra è vietato l'abbattimento di qualsiasi altra specie di selvaggina ad esclusione della volpe ma sempre e solo con munizione a palla.

#### **Art. 4** **Azioni di disturbo**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi azione di disturbo (acustica, visiva, repellente ecc., nonché l'accensione di fuochi) tesa ad impedire il naturale spostamento dei cinghiali nei percorsi tra le zone di alimentazione e quelle di rifugio.

**Art. 5**  
**Disciplinare di attuazione**

1. La Giunta Provinciale con apposita delibera annuale, da emanare entro la terza domenica di settembre, provvederà a:

- a) stabilire, nel rispetto del calendario venatorio, il periodo di caccia consentito per la specie cinghiale;
- b) individuare le zone ove è possibile effettuare la caccia al cinghiale in battuta;
- c) dettare le modalità per la costituzione della squadra e lo svolgimento della battuta;

**Art. 6**

1. Dei danni arrecati alle persone, alle cose, alle colture ed agli allevamenti durante la battuta ne risponderanno i partecipanti alla stessa, singolarmente e in solido.

**Art. 7**

1. Per le violazioni al presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 309,00 (art. 47 - comma 3 L.R. n. 17/95).